

Novità su famiglia

e carta di soggiorno Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (ed entreranno in vigore rispettivamente **il 14 e 15 febbraio**) i due decreti legislativi che modificano le norme sui **lungo-soggiornanti** e sui **ricongiungimenti** familiari. Molte le novità. Per chiedere la carta di soggiorno basteranno **cinque anni** di soggiorno regolare. Anche chi ha fratelli in patria potrà portare in Italia i **genitori** se questi sono a suo carico, mentre per i figli minori la condizione di "carico" sarà data per scontata. Chi è in Italia per assistere un **bambino malato** potrà lavorare

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i due decreti legislativi che recepiscono le direttive europee sui **lungosoggiornanti** e sui **ricongiungimenti**. I due decreti sono apparsi rispettivamente sulla Gazzetta ufficiale del 30 e del 31 gennaio, ed entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Cambieranno quindi (rispettivamente **il 14 e il 15 febbraio**) le regole per ottenere la carta di soggiorno (che da ora in poi si chiamerà "permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo") e per chiedere il ricongiungimento familiare. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Carta di soggiorno

Al posto della carta di soggiorno viene introdotto anche in Italia il "permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo" ("permesso per slp"), che potrà essere richiesto dopo 5 anni di residenza e non più sei come previsto dalla legge Bossi-Fini.

Il decreto riscrive l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione (quello dedicato appunto alla carta di soggiorno), prevedendo nuove condizioni che si applicano anche a chi è già titolare di una carta. D'ora in poi tutti i passaggi di leggi che parlano di "carta di soggiorno" andranno letti come riferiti a questo nuovo tipo di permesso.

Il permesso per slp è a tempo indeterminato e non deve più essere rinnovato. Per poterlo richiedere è necessario soggiornare in Italia regolarmente da almeno cinque anni, con un permesso di soggiorno per motivi diversi da: studio o formazione professionale, asilo o richiesta d'asilo, motivi umanitari o soggiorno di breve durata. Non è più rilevante quindi il tipo del rapporto di lavoro per il quale il permesso è stato rilasciato.

Chi fa domanda deve poi dimostrare di avere un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo; se fa domanda anche per i familiari, deve dimostrare la disponibilità di un'abitazione idonea. L'idoneità verrà valutata in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica o ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl competente per territorio. Il permesso non verrà rilasciato ai cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Chi è titolare di un permesso per lungo periodo, anche se rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea, potrà entrare in Italia senza visto e svolgere qualunque attività lavorativa autonoma o subordinata, salvo quelle espressamente vietate agli stranieri. I lavoratori subordinati, inoltre, non saranno più tenuti a stipulare, oltre al contratto di lavoro, il contratto di soggiorno. Il permesso dà infine accesso alle prestazioni di assistenza sociale, sanitaria, scolastica come ad esempio le case popolari. Dal 14 febbraio chi ha i requisiti potrà fare domanda.

Ricongiungimenti familiari

Le novità sono parecchie, a partire dai familiari che si vuole fare arrivare in Italia: per i figli minori non si chiede più che siano "a carico", mentre i genitori devono essere soltanto a carico, ma non si

deve più dimostrare di non avere altri fratelli nel paese d'origine. I documenti che attestano tutti i rapporti di parentela andranno presentati solo alla Rappresentanza Diplomatica e non allo Sportello Unico, il che dovrebbe accorciare i tempi.

Diventa meno rigido anche il criterio - molto criticato - dell'idoneità alloggiativa: anche chi ha una casa più piccola della metratura prevista dalle leggi regionali sull'edilizia può portare i familiari in Italia purché l'abitazione soddisfi i requisiti di abitabilità stabiliti dalla Asl. L'idoneità non è richiesta quando si chiede il ricongiungimento di un figlio minore di 14 anni.

Viene inoltre data la possibilità di lavorare a chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, che fino ad oggi riceveva un permesso "per cure mediche" non considerato valido per svolgere attività lavorativa.

Il ricongiungimento potrà essere chiesto anche da chi ha un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi familiari (e quindi chi si è ricongiunto potrà a sua volta chiedere il ricongiungimento di altri parenti).

Cambia il criterio anche per il rifiuto, la revoca o il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per chi ha chiesto il ricongiungimento o per chi si è ricongiunto: non sarà automatico se mancano i requisiti (reddito, alloggio, eccetera) ma dovrà essere valutato caso per caso, tenendo in considerazione anche i legami affettivi e familiari e i rapporti con il paese d'origine. D'altra parte, la domanda di ricongiungimento potrà essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Viene infine disciplinato il ricongiungimento dei rifugiati, che può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non dovranno però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi. A partire dal 15 febbraio si potranno presentare richieste di ricongiungimento in base alle nuove norme.

<http://metropoli.repubblica.it/homepage/apertura.html>